

Assicurazione Fabbricati in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



Convenzione Leasing Immobiliare Alba Leasing

Edizione 07/2019 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiorno reale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.

Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2084 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2024 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 859,5 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 386,8 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3186,2 milioni di euro;
- solvency ratio: 370,7%.

Al contratto si applica la legge italiana.

È una soluzione che ti permette di proteggere il fabbricato assicurato da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici e altri eventi accidentali, nonché di proteggere il Contraente per i danni a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.



SEZIONE DANNI AI FABBRICATI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- ✓ Incendio
- ✓ Fulmine
- ✓ Esplosione e scoppio
- ✓ Caduta aerei
- ✓ Onda sonica
- ✓ Urto veicoli
- ✓ Fumi, gas e vapori
- ✓ Danni da spargimento d'acqua
- ✓ Gelo
- ✓ Fumo
- ✓ Fenomeno elettrico
- ✓ Implosione
- ✓ Danni causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'incendio
- ✓ Furto di fissi o infissi, guasti arrecati dai ladri
- ✓ Rovina di ascensori e montacarichi
- ✓ Spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro
- ✓ Spese ricerca guasto
- ✓ Eventi atmosferici
- ✓ Eventi sociopolitici
- ✓ Grandine e vento
- ✓ Rimpiazzo cristalli
- ✓ Sovraccarico neve
- ✓ Terremoto
- ✓ Inondazioni, alluvioni, allagamenti
- ✓ Cedimento, franamento, smottamento del terreno
- ✓ Eruzioni vulcaniche
- ✓ Acqua piovana
- ✓ Contiguità e vicinanze
- ✓ Onorari dei periti
- ✓ Ricorso terzi dei locatari per la conduzione dell'immobile
- ✓ Rimborso canoni
- ✓ Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



SEZIONE DANNI AI FABBRICATI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:

Relativamente ai danni da spargimento di acqua:

- ✗ dovuti ad umidità e stillicidio;
- ✗ da rigurgito di fognature;
- ✗ derivanti da gelo.

Relativamente ai danni causati da gelo non sono coperti i danni:

- ✗ conseguenti ad eventi i cui rischi siano già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- ✗ da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture, installate all'esterno della costruzione;
- ✗ ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con un impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive.

Relativamente ai danni derivanti da fenomeno elettrico non sono coperti i danni:

- ✗ alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- ✗ causati da difetti di materiali, di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- ✗ ad elaboratori, antenne che non siano radio-telericeventi e centralizzate.

Relativamente ai danni conseguenti a eventi atmosferici non sono coperti i danni causati da:

- ✗ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- ✗ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- ✗ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- ✗ gelo, neve;
- ✗ cedimento, smottamento o franamento del terreno;
- ✗ recinti, cancelli, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- ✗ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica;
- ✗ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- ✗ le lastre di cemento amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Relativamente ai danni conseguenti a eventi sociopolitici non sono coperti i danni:

- ✗ di inondazione o frana;
- ✗ di furto, rapina, estorsione, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- ✗ causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- ✗ di scritte o imbrattamento di muri.

Relativamente alle spese di rimpiazzo cristalli non sono coperti i danni:

- ✗ da grandine, da sovraccarico neve, da gelo;
- ✗ verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavorazioni in genere che richiedano la presenza di operai;
- ✗ da vandalismo, se non già assicurati con specifica prestazione

Relativamente ai danni da sovraccarico neve non sono coperti i danni:

- ✗ da valanghe e slavine;
- ✗ da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ✗ ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
- ✗ ai capannoni presso statici, pensiline, tettoie e box non totalmente in muratura;
- ✗ ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, alle antenne, pannelli solari e camini, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto;
- ✗ ai fabbricati in condizioni di inadeguata manutenzione od in stato di abbandono.

Relativamente ai danni da terremoto non sono coperti i danni:

- ✗ causati da esplosione, emanazione di calore e radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;



SEZIONE DANNI AI FABBRICATI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

- ✗ causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
 - ✗ di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - ✗ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o da qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- Relativamente ai danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti non sono coperti i danni:
- ✗ cagionati da maree, da cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, dovuti ad umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione
- Relativamente ai danni causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno non sono coperti i danni:
- ✗ errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o di pendii artificialmente creati con lavori di scarto o riporto;
 - ✗ errata valutazione di carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno;
 - ✗ fenomeni tellurici o vulcanici ed inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
- Relativamente ai danni causati da acqua piovana non sono coperti i danni:
- ✗ i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
 - ✗ i danni causati da penetrazione di acqua piovana attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
 - ✗ i danni a merci poste nei locali interrati e seminterrati;
 - ✗ i danni a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento del locale.
- Relativamente ai danni causati da colaggio acqua da impianti automatici di estinzione non sono coperti i danni
- ✗ i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
 - ✗ i danni causati dal gelo;
 - ✗ le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione
- Relativamente alla garanzia ricorso terzi dei locatari non sono coperti i danni:
- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
 - ✗ causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro.
- Relativamente alla garanzia rimborso canoni non sono indennizzati i canoni relativi a prolungamento od estensione dell'inutilizzabilità del fabbricato causata da:
- ✗ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - ✗ difficoltà di reperimento dei materiali imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
 - ✗ modifiche, migliorie eseguite in occasione della riparazione o della ricostruzione del bene distrutto o danneggiato.
- Non sono altresì coperti i danni:
- ✗ di contaminazione da sostanze chimiche, biologiche, radioattive o nucleari verificatesi in conseguenza di atti di terrorismo;
 - ✗ a fabbricati adibiti ad attività di cernita, riciclo, trasformazione, smassamento, smaltimento e deposito di rifiuti di qualunque genere.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie opera una franchigia di € 154 salvo quanto indicato

GARANZIE BASE		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Limite di indennizzo
	Gelo	---	€ 516	€ 15.000 per anno
	Fenomeno elettrico	---	€ 154	€ 30.000 per anno
	Fenomeno elettrico su impianti di allarme telefonici e relative centrali ed altre apparecchiature elettriche ed elettroniche in locazione finanziaria insieme al fabbricato	---	€ 300	€ 15.000 per anno
	Furto di fissi o infissi o guasti ladri Nel solo caso di fabbricati vuoti o inoccupati	---	€ 154	€ 11.000 per anno
	Spese di demolizione e sgombero	---	€ 154	€ 150.000 per sinistro
	Spese ricerca guasti	---	€ 154	€ 50.000 per sinistro
	Eventi atmosferici	---	€ 2.582	80% del valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile
	Grandine e vento	10%	€ 2.500	30% della somma assicurata con il massimo di € 100.000 per anno
	Grandine e vento qualora la somma assicurata sia inferiore a € 85.000	10%	€ 2.500	€ 26.000 per anno
	Acqua piovana	---	€ 516	---
	Danni da vento a lastre in fibrocemento o cemento amianto e manufatti in materia plastica	10%	€ 2.500	€ 35.000 per anno
	Onorari periti	---	---	3% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000
	Ricorso terzi dei locatari	---	---	€ 500
	Rimborso canoni	---	10 giorni	€ 80.000 per sinistro con il massimo di € 400.000 per annualità e polizza
	Colaggio acqua	10%	€ 2.500	30% della somma assicurata con il massimo di € 30.000 per anno
	Eventi sociopolitici	---	€ 5.164	70% della somma assicurata con il limite di € 12.600.000 per fabbricati civili e € 4.800.000 per fabbricati non civili
	Sovraccarico neve	---	€ 5.164	70% della somma assicurata con il limite di € 12.600.000 per fabbricati civili e € 4.800.000 per fabbricati non civili
	Terremoto	---	€ 5.164	70% della somma assicurata con il limite di € 12.600.000 per fabbricati civili e € 4.800.000 per fabbricati non civili. Fermo il limite di polizza annuo di € 70.000.000
	Inondazione, alluvione, allagamento	---	€ 5.164	70% della somma assicurata con il limite di € 12.600.000 per fabbricati civili e € 4.800.000 per fabbricati non civili. Fermo il limite di polizza annuo di € 45.000.000
	Cedimento, franamento, smottamento del terreno	---	€ 5.164	70% della somma assicurata con il limite di € 12.600.000 per fabbricati civili e € 4.800.000 per fabbricati non civili



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE

Sono compresi i danni:

- ✓ di responsabilità civile che possa derivare da fatto doloso e colposo di persone delle quali deve rispondere il Contraente a norma di legge.
- ✓ derivanti da spargimenti di acqua
- ✓ da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel caso di rottura accidentale o guasti di impianti di riscaldamento e relativi serbatoi
- ✓ da caduta neve non rimossa a tempo dai tetti e dalle coperture in genere del fabbricato
- ✓ causati dall'esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio:
- ✓ da RC del Contraente nella sua qualità di committente a terzi di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o di innovazione artt. 1120 e 1121 del Codice Civile per danni verificatisi durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione del premio

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni:

Relativamente ai danni da spargimento di acqua:

- ✗ non conseguenti a rottura accidentale di pluviali e grondaie, di tubazioni e condutture, di impianti idrici, igienico sanitario, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato o a occlusioni di tubazioni e condutture

Relativamente ai danni da caduta neve

- ✗ i danni direttamente provocati dalla neve stessa al tetto ed alla copertura

Relativamente ai danni causati dall'esistenza di strade private ed aree scoperte non gravate da servitù pubblica, di marciapiedi e/o piani di calpestio di pertinenza del fabbricato, nonché di giardini con relativi alberi di alto fusto:

- ✗ a parchi, attrezzature sportive e per giochi

Non sono inoltre coperti i danni:

- ✗ a cose ed animali che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione;
- ✗ dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- ✗ da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Per tutte le garanzie opera una franchigia di € 154 ed un massimale di € 2.582.284,50 per ogni sinistro, salvo quanto indicato

GARANZIE BASE		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Massimale
	Rc del contraente nella sua qualità di committente di lavori	10%	€ 258	€ 2.582.284,50 per ogni sinistro



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve: • denunciare per iscritto alla Società, entro tre giorni successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza; • denunciare il sinistro entro cinque giorni all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; • fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società; • fornire dimostrazioni del valore del fabbricato e delle spese sostenute per limitare il danno.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
---------------	--



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
---------------	--



Come posso disdire la polizza?

	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

	Ai sottoscrittori di un contratto di leasing immobiliare con Alba Leasing
--	---



Quali costi devo sostenere?

	Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 356,56 di cui Euro 71,31 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 20,00% dei costi.
--	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it . La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

APPENDICE INTEGRATIVA DEL DIP DANNI E DEL DIP AGGIUNTIVO DANNI PER CONTRATTI STIPULATI A DISTANZA

La presente appendice integra le informazioni contenute nel DIP Danni e nel DIP aggiuntivo Danni come previsto dal Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.

Informazioni sul contratto

Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza da intermediari

Informazioni generali	La polizza viene stipulata per il tramite dell'Intermediario autorizzato da Reale Mutua nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate. Il Contraente, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, potrà scegliere di ricevere e/o inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole: - la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente (tra cui il le Condizioni di assicurazione, il DIP Danni, il DIP aggiuntivo Danni, l’informativa privacy, il modulo per la verifica dell’adeguatezza, l’Allegato 3 “Informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” (ex mod. 7A), l’Allegato 4 “Informazioni da rendere al contraente prima della proposta o del contratto” (ex mod. 7B); - entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza per l’apposizione della sottoscrizione; - una volta concluso il contratto, le comunicazioni in corso di contratto previste dalla normativa vigente. La scelta del supporto deve essere effettuata in maniera esplicita e in ogni caso il Contraente potrà richiedere la ricezione della documentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza prescelta, salvo il diritto di Reale Mutua a richiedere il rimborso delle spese sostenute per la stampa e la trasmissione della documentazione. La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua. Il contratto di assicurazione dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dall’Aderente, all’indirizzo che sarà indicato durante il processo di vendita a distanza, tramite posta ordinaria, anticipata a mezzo fax o posta elettronica.
Tacito rinnovo	La singola adesione alla Convenzione assicurativa non prevede il tacito rinnovo alla scadenza del contratto di leasing
Pagamento del premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP
Conclusione ed entrata in vigore del contratto	Il contratto è concluso dalle ore 24 della data di consegna documentata dei beni oggetto del contratto di leasing
Durata del contratto	La durata del contratto assicurativo si intende eguale a quella del contratto di leasing e cesserà, senza tacito rinnovo, all’estinzione di quest’ultimo
Diritto di recesso dalla data di conclusione del contratto	Entro 14 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione alla Convenzione assicurativa, l’Utilizzatore può recedere dalla stessa inviando una comunicazione mediante raccomandata A/R o PEC all’intermediario con cui il contratto di leasing è stato concluso e a Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, allegando gli elementi identificativi del contratto di leasing in originale. Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R o PEC. A seguito del recesso l’Utilizzatore avrà diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto entro 30 giorni dal giorno in cui l’intermediario e Reale Mutua hanno ricevuto la comunicazione del recesso, al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico.